

Sentenza n. 4 – del 28/04/2017
procedimento R.T. n. 006/2017

**IL TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

composto dagli Avv.ti:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente
Valerio CIONI – Componente
Filippo CECE – Componente Supplente

riunitosi il giorno 21 aprile 2017 presso gli uffici federali per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 24/2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti del sig. Giovanni Andrisani.

Premesso che :

- come risulta dagli atti di indagine, in data 30 novembre 2016 perveniva dalla ASD Hockey Pattinaggio Matera un esposto con cui veniva segnalata la condotta antiregolamentare posta in essere dall'arbitro Giovanni Andrisani;
- l'esposto lasciava intendere che l'incolpato:
 - intrattenesse quotidianamente rapporti occulti con la ASD Hockey Club Matera;
 - di fatto fosse parte integrante della ASD medesima, pur non comparando ufficialmente nei quadri dirigenziali;
 - avrebbe esercitato pressioni indebite su alcuni tesserati presso della ASD denunciante, denigrandola, affinché si trasferissero alla ASD Hockey Club Matera;
- il Procuratore Federale, ritenendo il comportamento tenuto dal signor Giovanni Andrisani, così come descritto nell'esposto, lesivo dei principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia della F.I.R.S., incardinava il procedimento ed acquisiva agli atti:
 - il citato esposto;
 - la documentazione fotografica allegata, con la quale si evidenziava la presenza dell'Andrisani presso una struttura sportiva in occasione degli allenamenti svolti dagli atleti della ASD Hockey Club Matera in compagnia dei dirigenti della ASD medesima;

- le sommarie informazioni rese dai Sigg. Facciolo Emanuele e Dagostino Rosalba;
- in data 9 febbraio 2017, venivano concluse le indagini e notificato il relativo avviso con l'intendimento di deferimento;
- il 14 febbraio 2017 pervenivano alla Procura, a mezzo mail, note difensive con le quali il sig. Andrisani, contestando gli addebiti ed indicando numerosi testi a suo discarico, chiedeva, per un verso, l'archiviazione del procedimento, attesa la propria estraneità alla violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva e, per l'altro verso, sollecitava le opportune indagini in merito al comportamento tenuto dai Sigg. Salvatore Guida, Presidente della ASD Hockey e Pattinaggio Matera e Michele Santeramo, dirigente della ASD Hockey e Pattinaggio Matera, promotori dell'esposto prodotto a suo carico;
- con atto del 23 febbraio 2017 il Procuratore Federale disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale Federale affinché procedesse disciplinarmente nei confronti del signor Giovanni Andrisani, arbitro, per la violazione dell'art. 1 - "Doveri ed Obblighi" del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FISR, per avere posto in essere la condotta descritta, disponendo le notifiche di rito;
- il Presidente del Tribunale fissava l'udienza per la data del 17 marzo 2017;
- nelle more dell'instaurazione del dibattimento l'incolpato faceva pervenire presso la segreteria del Tribunale una memoria difensiva con la quale sostanzialmente ribadiva quanto argomentato nella memoria a suo tempo trasmessa alla Procura, indicando testimoni a discarico;
- all'udienza del 17 marzo 2017, presenti il Procuratore Federale e l'incolpato, non assistito da difensori, il Tribunale, accertata la regolarità delle notificazioni ed in assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie;
- il Procuratore Federale si riportava al capo d'imputazione ed alle indagini espletate;
- l'incolpato insisteva affinché venissero escussi i testi indicati a discarico nella memoria;
- preso atto il Tribunale, riservando ogni ulteriore decisione in merito all'ammissione dei testi residui, invitava l'incolpato ad indicare i tre testi, a suo giudizio, più significativi, che questi contestualmente individuava nei seguenti:
 - Giuseppe TEDESCO;
 - Michele BARBANO;
 - Giovanni QUATRARO.
- il Tribunale ammetteva le prove, così come richieste dall'incolpato, salve altre e rinviava all'udienza del 21 aprile, ore 10:00 e segg., per procedersi all'istruttoria dibattimentale, disponendo le comunicazioni di rito alla Segreteria;

- all'udienza del 21 aprile, venivano ascoltati i tre testimoni;
- il teste Giuseppe Tedesco, presente in udienza, riferiva:
 - o Di ricoprire, dal maggio 2016, il ruolo di Delegato Regionale Basilicata FISR.
 - o Di essere stato incaricato dai praticanti e dai dirigenti locali, alla fine del mese di agosto 2016, di rilanciare il movimento sportivo dell'Hockey a Matera, giacché la vecchia Squadra di Hockey si era recentemente sciolta.
 - o Di aver tentato, durante lo svolgimento di tale attività, di comporre i dissidi formati tra le due società generate nel panorama di Matera: la ASD Hockey Pattinaggio Matera (di cui il Presidente è Guida) e la A.S.D. Hockey Club Matera (di cui è Presidente la propria moglie).
 - o Di aver organizzato successivamente, nella qualità di Delegato Regionale, invitando entrambe le società, un corso di cronometristi e segnapunti a Matera tenuto da un istruttore, il quale invitò Andrisani per una preselezione in palestra - tensostruttura di via dei Sanniti, insieme all'arbitro Mele.
 - o Che la struttura di via dei Sanniti è aperta al pubblico e presso di essa si allenano entrambe le società di Matera.
 - o Che l'Andrisani è spesso presente in palestra per assistere agli allenamenti, senza svolgere alcuna di attività che possano ricondursi ad una appartenenza occulta ai quadri societari.
 - o Che l'incolpato, in particolare - allo stesso modo di quanto fanno altri appassionati e tesserati - è presente spesso agli allenamenti di entrambe le Società, pur senza avere (formalmente o di fatto) alcun ruolo specifico in nessuna di esse.
 - o La sua presenza presso l'impianto è finalizzata a curare la propria preparazione fisica, a confrontarsi con altri esponenti del movimento rotellistico, all'organizzazione del corso per Cronometristi e segnapunti (per il quale interloquisce spesso con il testimone), ad arbitrare (su richiesta di entrambe le società) partite di allenamento o, più semplicemente, ad assistere agli allenamenti delle varie discipline.
 - o Di non avere mai visto o avuto notizia indiretta del fatto che Andrisani facesse propaganda in favore di alcuna società (ed, in particolare, in favore dei Falchi).
- Il teste Giovanni Quatraro, presente in udienza, riferiva:
 - o Di ricoprire il ruolo di Dirigente della Soc. A.S.D. Hockey Club Matera (detti "Falchi").
 - o Di non aver mai constatato o avuto indiretta notizia di comportamenti scorretti posti in essere da parte di Andrisani nei confronti della ASD Hockey Pattinaggio Matera o della A.S.D. Hockey Club Matera.
 - o Che la presenza di quest'ultimo presso la tensostruttura di via dei Sanniti in concomitanza con gli allenamenti svolti dalle società sportive locali è dovuta anche alla necessità di curare la sua preparazione fisica personale.

o Che all'interno del medesimo palazzetto si allenano entrambe le Società di Matera ma, per quanto a sua conoscenza, mai contemporaneamente.

o Di essere stato presente di rado agli allenamenti della ASD Hockey Pattinaggio Matera, ma sempre senza rilevare la presenza di Andrisani.

o Di conoscere personalmente Andrisani da 30 anni e di non avere mai appreso o avuto notizia in merito all'esistenza di eventuali ulteriori rapporti (palesi o occulti) diversi da quelli istituzionali tra la A.S.D. Hockey Club Matera e Andrisani.

o Che, per quanto a sua conoscenza, Andrisani non ha parenti o interessi collaterali nella Società da lui presieduta."

□ Il teste Michele Barbano, sentito in videoconferenza con il programma skype, riferiva:

o Di essere allenatore di 3° livello presso l'ASD Hockey Club Matera (ossia dei Falchi).

o Di occuparsi della Squadra militante in serie B e della Under 15.

o Che Andrisani non ha mai avuto, di fatto o formalmente, ruoli dirigenziali in Società.

o Di non conoscere persone a lui legate che operino all'interno della società di provenienza.

o Che l'incolpato frequenta gli stessi ambienti, ma di non averlo mai visto, personalmente, intrattenersi con alcun tesserato in maniera non consona rispetto al ruolo.

o Di conoscere Andrisani come arbitro internazionale e, pertanto, di considerarlo come persona di riferimento per il movimento rotellistico locale.

o Che l'incolpato è solito arbitrare le partite di allenamento disputate degli atleti della sua società di appartenenza senza, tuttavia, percepire alcun compenso, specificando che si tratta di attività usualmente praticata presso ogni comitato regionale ed utile agli atleti ed a lui stesso per tenersi in forma.

o Che questi è spesso presente sugli spalti della tensostruttura di via dei Sanniti durante gli allenamenti di entrambe le società locali in qualità di osservatore e appassionato.

Esaurita l'attività istruttoria così pianificata, il Tribunale, sentite le parti, riteneva la causa sufficientemente istruita ed invitava a concludere.

Il Procuratore Federale chiedeva, pertanto, «il proscioglimento [del sig. Giovanni Andrisani] dal capo di incolpazione in quanto non è stata raggiunta la prova della commissione dell'illecito disciplinare in contestazione».

L'incolpato, riportandosi alla memoria depositava, richiedeva il proprio proscioglimento.

Acquisito formalmente il fascicolo delle indagini e dichiarata l'utilizzabilità delle prove acquisite, il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio per deliberare, argomentava come segue.

In Fatto

Le fotografie allegate alla denuncia ed acquisite agli atti, che ritraggono l'Andrisani in compagnia di soggetti, indicati come esponenti della società ASD Hockey Club Matera, nulla provano di specifico in ordine agli illeciti disciplinari contestati, giacché documentano la mera sua presenza in un luogo aperto al pubblico (si tratta della tensostruttura di via dei Sanniti, alla quale fa riferimento l'intera comunità sportiva del pattinaggio materano), dove si allenano gli atleti appartenenti ad entrambe le società locali e dove, tra l'altro, secondo quanto riferito dai testimoni, si allena lo stesso Andrisani.

Già dalle dichiarazioni rese in fase di indagine da parte dei testi indicati dalla società denunciante era emerso, a ben vedere, un quadro estremamente generico dei fatti e dei conseguenti illeciti sportivi lamentati nell'esposto e, poi, contestati dalla Procura Federale.

In particolare, l'atleta Emanuele Facciolo ha riferito, in data 9 gennaio 2017: «Sono tesserato con la società ASD Hockey Pattinaggio Matera dall'ottobre 2016. Conosco l'Arbitro Giovanni Andrisani da anni e posso riferire che nel mese di novembre scorso mi avvicinava, prima di una seduta di allenamento, e mi proponeva di tesserarmi con l'ASD Hockey Club Matera usando la seguente espressione "Ti va di fare una serie B seria con un'altra società?"».

Ciò non appare sufficiente ad integrare l'illecito ascritto all'Andrisani poiché l'ipotesi di proselitismo che dovrebbe desumersi dalla frase «Ti va di fare una serie B seria con un'altra società?», ossia che l'incolpato volesse indurlo ad abbandonare la società di appartenenza per approdare alla ASD Hockey Club, non trova un suo concreto riscontro ma si appalesa, piuttosto, alla stregua d'una personale ipotesi formulata dal testimone.

Di segno nettamente contrario appare, poi, nella prospettiva accusatoria, la dichiarazione resa dalla sig.ra Rosalba Dagostino il 12 gennaio 2017: «Per quanto mi riguarda non ho mai visto l'arbitro Andrisani avvicinare atleti o membri della ASD Hockey e Pattinaggio Matera al fine di convincerli a passare con l'A.S.D. Hockey Club Matera».

In Diritto

La memoria prodotta dall'incolpato pone numerose questioni e considerazioni, da ritenere, tuttavia, estranee al nucleo centrale del giudizio ed agli specifici fatti in relazione ai quali si procede, per cui la stessa non si rivela chiarificatrice, oltre ogni ragionevole dubbio, circa l'estraneità dell'incolpato ai fatti di cui al deferimento.

Deve, però, tenersi conto, d'altra parte, che questi, alla luce dell'istruttoria svolta dovrebbe fornire prova negativa di un assunto ipotetico non dettagliato, in fatto, neppure nel contesto dell'esposto da cui ha origine il presente procedimento.

Gli elementi che hanno indotto la Procura a formulare il capo d'incolpazione integrano, pertanto, dei meri indizi, validi ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare ma che, tuttavia, all'esito

dell'istruttoria dibattimentale, sono risultati privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza necessari per l'affermazione di responsabilità. La documentata presenza del giudice Andrisani in occasione degli allenamenti svolti dalla ASD Hockey Club Matera appare compatibile e giustificabile, infatti, non solo con lo svolgimento della sua attività istituzionale (allenamenti atletici; accordi per l'organizzazione del corso federale per cronometristi e segnapunti; altri incontri istituzionali), ma anche con la natura della struttura sportiva di Matera, aperta al pubblico ed accessibile a tutti gli appassionati di Hockey e pattinaggio della zona.

P.Q.M.

Sulla base di quanto sopra esposto in premessa, questo Tribunale Federale come sopra composto, assolve il sig. Giovanni Andrisani dalla contestazione disciplinare ascrittagli per insussistenza dell'illecito contestato.

Sussistendo giustificati motivi connessi alla natura delle questioni esaminate ed in considerazione dell'istruttoria svolta, il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in gg. 10 liberi, affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Filippo Cece.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 21 aprile 2017.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

F.to Avv. Valerio CIONI - Componente

F.to Avv. Filippo CECE - Componente Supplente